

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 100

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Estensore* COCIANCICH)

approvata nella seduta del 20 ottobre 2015

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI RICOLLOCAZIONE DI CRISI E MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 GIUGNO 2013, CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO O DA UN APOLIDE
(COM (2015) 450 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2015

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide,

rilevato che la proposta non appare risolutiva delle problematiche legate alla pressione migratoria cui sono soggetti gli Stati membri di frontiera, a partire dall'Italia, e che al meccanismo delineato per la ricollocazione di quota parte del numero eccessivo di rifugiati che si trovano o si dovessero trovare in questi Stati dovrà comunque far seguito un riordino complessivo e sistematico del regolamento Dublino III,

valutato che in sede di attuazione di una politica comune di gestione del sistema asilo, sarebbe opportuna una revisione generale dei criteri per la determinazione dello Stato competente, adottando il sistema delle quote obbligatorie e permanenti, in modo da superare il criterio del primo ingresso e da realizzare a regime una equa distribuzione dei richiedenti asilo nel territorio dell'Unione europea,

rilevato, inoltre, che sarebbe auspicabile il superamento della previsione della ricollocazione esclusivamente per i richiedenti la cui nazionalità abbia un tasso di riconoscimento della protezione internazionale, in base ai dati Eurostat, pari o superiore al 75 per cento, dato l'esiguo numero di richiedenti asilo nel nostro Paese che rispondono a tali caratteristiche,

si pronuncia in senso favorevole.